

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Aumento da 3 a 6 milioni del contributo annuo a favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, con sede in Roma

ONOREVOLI SENATORI. — L'Associazione internazionale di archeologia classica è l'unica istituzione di carattere internazionale nel campo degli studi archeologici. La sua importanza è riconosciuta dai più alti consessi di studi classici.

L'Associazione è in rapporto con la UNESCO attraverso la CIPSH (Conseil international de la philosophie et des sciences humaines - Paris) e la FIEC (Fédération internationale des associations d'études classiques - Paris) di cui è membro il professor Pietro Romanelli nella sua qualità di presidente della Associazione (è stato anche presidente della FIEC).

Nel 1958 è stato conferito all'Associazione il ruolo di Comitato permanente per l'organizzazione dei Congressi internazionali di archeologia classica, che si ripetono ogni cinque anni. L'Associazione ha in tale veste organizzato i congressi di Roma (1958) e di Parigi (1963) e sta preparando un nuovo congresso.

La sede dell'Associazione è Roma, quale centro degli studi archeologici.

Alti patroni dell'Associazione sono il Presidente Giuseppe Saragat e il Re di Svezia Gustavo VI Adolfo.

L'attività dell'Associazione è rappresentata anzi tutto dai « Fasti archeologici », un periodico bibliografico che si pubblica annualmente e che raccoglie tutte le pubblicazioni archeologiche, notizie di scavi e rinvenimenti dell'anno. Sono stati pubblicati finora 18 volumi. Si tratta della pubblicazione più completa esistente in questo campo, alla quale collaborano, oltre a una redazione centrale a Roma, più di un centinaio di specialisti, appartenenti a circa 40 nazioni.

L'Associazione è promotrice del « Corpus signorum Imperii romani » (Corpus della scultura dell'Impero romano) e ne dirige il Comitato centrale a Roma, dal quale dipendono i comitati locali di tutte le nazioni che erano comprese nell'antico confi-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne dell'Impero romano. Il primo fascicolo (Austria: Vindobona) è già uscito.

Al patronato dell'Associazione è affidato anche il « Corpus dei mosaici » e il « Comitato internazionale per lo studio del marmo e della pietra nell'antichità ». Queste iniziative, pur essendo nate all'estero, hanno trovato nell'Associazione l'istituzione qualificata per il loro sviluppo e la loro coordinazione. Le commissioni create per queste attività sul piano della collaborazione internazionale si riuniscono a Roma nella sede dell'Associazione. I componenti di tali commissioni provengono anche da paesi dell'Europa orientale.

Altre pubblicazioni edite a cura della Associazione sono: « Das Graeberfeld von Hallstatt », in collaborazione con studiosi austriaci, apparso nel 1958; e — in preparazione avanzata — « Il Foro severiano di

Leptis Magua », al quale hanno collaborato studiosi inglesi e italiani.

Il finanziamento dell'Associazione si basa sui contributi che gli Stati rappresentati a Roma da istituti di archeologia versano annualmente, inoltre su aiuti che provengono dall'UNESCO e dall'Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte in Roma. Queste entrate sono però assolutamente insufficienti per il lavoro che in questi anni si è andato sviluppando. La Associazione si trova di fronte ad un aumento di spese redazionali ed editoriali, che pur vengono mantenute sempre entro limiti ristrettissimi; inoltre sono aumentate le spese per la collaborazione internazionale, includenti anche le spese di missioni e le spese di viaggio per studiosi stranieri che fanno parte dei vari comitati e che non potrebbero venire a Roma senza l'aiuto dell'Associazione. In aumento sono infine le spese correnti, in genere.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il contributo annuo di lire 3.000.000, disposto con legge 29 dicembre 1956, n. 1535, a favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, con sede in Roma, è elevato a lire 6.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1968.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 3.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per gli anni finanziari 1968 e 1969, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.